



**Avviso pubblico “Vado e Torno” tirocini per i processi di  
internazionalizzazione” - Terza fase**

**Regolamento "Creazione di Impresa"**

Determinazione n. 160 del 20/10/2017 del Direttore del III Dipartimento

**FAC SIMILE POLIZZA FIDEIUSSORIA  
(Articolo 6 schema di Contratto di finanziamento)**

Spett.le  
Regione Molise  
Direttore del Servizio Competitività del Sistemi Produttivi,  
Sviluppo delle attività industriali, commerciali e artigianali,  
Cooperazione territoriale Europea, Politiche della  
concorrenza, Internazionalizzazione delle imprese e  
Marketing territoriale  
Via XXIV Maggio n. 130  
86100 Campobasso

Oggetto: Fidejussione/polizza fidejussoria a favore della Regione Molise per l'erogazione di una seconda quota di agevolazioni a titolo di saldo ai sensi dell'articolo 6 del Contratto di finanziamento sottoscritto in data

\_\_\_\_\_

**PREMESSO CHE**

- a) con Determinazione Dirigenziale del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ la Regione Molise ha concesso all'impresa \_\_\_\_\_ (in seguito indicata per brevità "Contraente") per la realizzazione del programma d'investimento indicato nel Contratto di finanziamento di cui al punto "c" che segue, un contributo complessivo di Euro \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_;
- b) il "Contraente", con sede legale in \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ), partita IVA \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, iscritto presso il Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ ed al Repertorio Economico Amministrativo al n. \_\_\_\_\_, è stato ammesso alle agevolazioni previste dall'Avviso pubblico "Vado e Torno" tirocini per i processi di internazionalizzazione" - Terza fase Regolamento "Creazione di Impresa" e disciplinate dal Contratto di finanziamento di cui al punto "c" che segue, per un contributo in conto capitale (fondo perduto) pari ad Euro \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_, per la realizzazione del programma di investimento indicato nel Contratto di finanziamento di cui al punto "c" che segue;
- c) in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ è stato sottoscritto dal "Contraente" il Contratto di finanziamento di cui all'articolo 8 dall'Avviso pubblico "Vado e Torno" tirocini per i processi di internazionalizzazione" - Terza fase Regolamento "Creazione di Impresa" il quale prevede, oltre alle obbligazioni delle parti, modalità e condizioni per l'erogazione delle agevolazioni medesime;
- d) la seconda quota di agevolazione, di importo non superiore al **50% (cinquanta per cento)** delle agevolazioni concesse, può essere erogata a titolo di anticipazione su richiesta del "Contraente", previa presentazione, ai sensi dell'articolo 9 dell'Avviso e dell'articolo **6** del Contratto di finanziamento, di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata a favore della "Regione Molise", d'importo pari alla somma da erogare, oltre agli interessi calcolati al tasso TUR maggiorato di 5 (cinque) punti percentuali in ragione di ogni anno di validità della polizza, e di durata non inferiore a **12 mesi** a far tempo dalla data di sottoscrizione della fidejussione, a garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa più interessi e spese che risulti dovuta secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dalla normativa e dal Contratto di finanziamento di cui al punto "c" che precede;
- e) il "Contraente" intende richiedere il saldo delle agevolazioni per l'importo di Euro

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ secondo le condizioni ed i termini indicati dalla normativa, dall'Avviso pubblico "Vado e Torno" tirocini per i processi di internazionalizzazione" - Terza fase Regolamento "Creazione di Impresa" e dal Contratto di finanziamento;

- f) la Banca \_\_\_\_\_/Società di assicurazione \_\_\_\_\_ ha preso visione della domanda di agevolazione e dei relativi allegati, della determinazione dirigenziale di concessione delle agevolazioni nonché del Contratto di finanziamento;
- g) alle garanzie a favore dello Stato e di altri Enti Pubblici di cui al presente atto si applica la normativa prevista dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 e dall'art. 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, così come interpretato dall'art. 3, comma 8, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e relative ss.mm.ii;
- h) la Banca \_\_\_\_\_/Società di assicurazione \_\_\_\_\_ è surrogata/o, nei limiti di quanto corrisposto, alla "Regione Molise" in tutti i diritti, ragioni ed azioni a quest'ultima spettanti nei confronti del "Contraente", suoi successori ed aventi causa per qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 c.c.;

**TUTTO CIÒ PREMESSO CHE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ATTO**

la sottoscritta banca \_\_\_\_\_ / Società di Assicurazione \_\_\_\_\_ (in seguito indicata per brevità "Banca/Società") con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n. \_\_\_\_\_ iscritta all'albo/elenco \_\_\_\_\_, in persona del sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, il \_\_/\_\_/\_\_ (carta d'identità n \_\_\_\_\_, rilasciata in data \_\_/\_\_/\_\_) nella sua qualità di \_\_\_\_\_, domiciliato presso \_\_\_\_\_; casella di P.E.C. \_\_\_\_\_; dichiara di prestare fidejussione solidale ed indivisibile, per sé e successori, a favore di " \_\_\_\_\_", per la restituzione della rata di saldo di cui in premessa fino a concorrenza dell'importo di Euro \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ corrispondente alle agevolazioni da erogare a titolo di saldo, maggiorate degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, incrementato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso, alle seguenti

**CONDIZIONI GENERALI**

**ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA**

La "Banca/Società" garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente, ai termini e alle condizioni di cui alle premesse, la restituzione alla "Regione Molise" della somma complessiva di Euro \_\_\_\_\_, ( \_\_\_\_\_ / \_\_) erogata a titolo di anticipazione al "Contraente".

Tale importo sarà automaticamente maggiorato degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigenti alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data dell'erogazione del saldo a quella del rimborso.

## **ARTICOLO 2 - DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO**

La presente garanzia fideiussoria ha efficacia per un periodo non inferiore a **12 (dodici)** mesi a far data dalla sottoscrizione della stessa e comunque fino allo svincolo formale da parte della Regione Molise. La garanzia sarà svincolata dalla Regione Molise alla data in cui sarà verificata la completa realizzazione del progetto di investimenti e l'assenza di cause e/o fatti determinanti o la revoca parziale del contributo o la revoca totale del contributo. Verrà data contestualmente comunicazione di svincolo ai soggetti interessati. La "Società" non potrà recedere durante il periodo di efficacia della presente garanzia fideiussoria

## **ARTICOLO 3 - DISCIPLINA DEL PREMIO**

Il presente contratto non si intende stipulato e non crea alcun vincolo giuridico se non viene sottoscritto dalle parti ed il premio iniziale di € \_\_\_\_\_ non è stato pagato. Il premio iniziale innanzi indicato è rapportato alla durata della garanzia, che comunque non dovrà essere inferiore a **12 (mesi)**; in caso di minor durata, il premio pagato resterà acquisito dalla "Società"; in caso di maggior durata, il "Contraente" sarà tenuto in via anticipata al pagamento dei premi di proroga, determinati in € \_\_\_\_\_. L'obbligo del pagamento dei premi di proroga cesserà solo dalla data in cui la "Regione Molise" avrà fornito alla "Banca/Società" i documenti attestanti lo svincolo e, quindi, l'estinzione della garanzia, ai sensi del precedente articolo 2.

Il "Contraente" si impegna ad informare tempestivamente la Regione Molise di ogni proroga intervenuta.

La "Banca/Società" si impegna ad avvisare tempestivamente la Regione Molise della imminente scadenza della garanzia, nonché ad informare la stessa del mancato pagamento anche di un solo premio di proroga.

## **ARTICOLO 4 - PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE**

La "Banca/Società" s'impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta della "Regione Molise", formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte della stessa "Regione Molise", non oltre **30 (trenta)** giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche in caso che il "Contraente" sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dalla "Regione Molise" a mezzo posta elettronica certificata intestata alla "Banca/Società", così come risultante in premessa, o tramite Raccomandata A/R.

La "Banca/Società" rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il "Contraente" e, nell'ambito del periodo di durata della garanzia di cui all'art. 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'articolo 1957 c.c.

Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi e spese, la "Banca/Società" corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR), maggiorato di cinque punti, con decorrenza dal **31° (trentunesimo)** giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate ai sensi del presente articolo risultassero, parzialmente o totalmente, non dovute.

**ARTICOLO 5 - INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA**

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell'irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione.

**ARTICOLO 6 – REQUISITI SOGGETTIVI**

La “Banca/Società” dichiara, secondo il caso, di possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti dall’art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 o dall’art. 106, del Decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993, come novellato dal Decreto Legislativo n. 141 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii.:

- 1) se Banca di essere iscritto all’Albo presso la Banca d’Italia;
- 2) se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’IVASS (già ISVAP);
- 3) se Intermediario finanziario, di essere iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 del Decreto legislativo n. 385/93 e ss.mm.ii.

**ARTICOLO 7 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA “SOCIETA”**

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla “Banca/Società” in dipendenza dal presente atto, per essere validi, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata o di lettera raccomandata o di ufficiale giudiziario, indirizzati al domicilio della “banca/Società”, così come risultante in premessa.

**ARTICOLO 8- FORO COMPETENTE**

Il foro competente per ogni controversia relativa alla presente garanzia è esclusivamente quello di Campobasso.

\_\_\_\_\_  
(Firma)

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. il sottoscritto “*Contraente*” dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:

- Art. 1 – (Oggetto della garanzia)
- Art.2 – (Durata della garanzia e svincolo)
- Art. 3 – (Disciplina del premio)
- Art. 4 – (Pagamento del rimborso e rinunce)
- Art. 5 – (Inefficacia di clausole limitative alla garanzia)
- Art. 6 – (Requisiti soggettivi)
- Art. 7 – (Forma delle comunicazioni alla “Società”)
- Art. 8 – (Foro Competente)

\_\_\_\_\_  
(Firma)